



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
37	03/07/2025

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “MTB REVOLUTION CITTÀ DI LABICO”, ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER IL GIORNO 6 LUGLIO 2025 - REVOCA ORDINANZA N.34/2025 - EMISSIONE NUOVO PROVVEDIMENTO
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista l'istanza trasmessa in data 15.05.2025, ed acquisita al protocollo al n. 4449, e successiva PEC di avviso modifica percorso acquisita al protocollo generale in data 02/07/2025 al n.6409, depositata agli atti di questo Ufficio, dall' Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. Meta Bike" con cui viene richiesta la predisposizione di apposita Ordinanza di modifica alla circolazione stradale onde realizzare la manifestazione ciclistica denominata "MTB REVOLUTION Città di Labico", per il giorno 6 luglio 2025;

Vista la propria precedente ordinanza n.34/2025 con oggetto "MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "MTB REVOLUTION CITTÀ DI LABICO", ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER IL GIORNO 6 LUGLIO 2025" la quale, a seguito della comunicazione di richiesta di modifica del percorso in precedenza comunicato, deve essere revocata e sostituita dalla presente;

Ritenuto che, in occasione di tale manifestazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dello stesso in totale sicurezza, si rende necessario adottare, limitatamente alle date indicate del c.m. e ai luoghi indicati, specifiche disposizioni che disciplinino la circolazione e la sosta dei veicoli;

Ritenuto di disporre la deroga al divieto di transito per consentire l'accesso dei veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Atteso che non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta e che pertanto si ritiene di dover procedere con l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 comma 4 e 7 commi 1, 2, 4, 13 con motivate ordinanze e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lettera a) del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia;

Visto l'art. 39 del nuovo Codice della Strada e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrive le caratteristiche della segnaletica da apporre;

Visto il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visti gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/12/2024 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. La revoca dell'ordinanza n.34/2025 di cui in premessa;
2. Di istituire un **Divieto Temporaneo di Sosta e/o Transito**, con rimozione forzata dei veicoli ambo i lati, nelle strade di competenza dell'Ente come indicato dalla segnaletica stradale appositamente installata nelle seguenti strade:
 - Piazza Mazzini dal civico 7 al civico 10, Piazza Mazzini dal civico 25 al civico 12, Via Giacomo Matteotti, Piazza della Libertà, Via della Fontana fino all'intersezione con Via Fontana Marchetta, Via Ficoroni, **per il giorno 06/07/2025 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 circa e comunque, fino al termine della manifestazione;**

- Via Leonardo Da Vinci, Via Vittorio Veneto dal civico 1 al civico 4, **per il giorno 06/07/2025 dalle ore 07,00 alle ore 11,00 circa e comunque fino al passaggio dei ciclisti;**
- Via Santa Maria dal civico 75 al civico 50, via Guglielmo Fioramonti dal civico 11, Via Vicolo del Cipresso, Piazza del Mercato e Piazza Mazzini **per il giorno 06/07/2025 dalle ore 08,45 alle ore 11,00 circa e comunque fino al passaggio dei ciclisti;**
- Località Colle Spina XXI Strada dal civico 18 sino al ponte autostradale, XX Strada, **per il giorno 06/07/2025 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 circa e comunque fino al passaggio dei ciclisti;**
- Via Fontana Marchetta (tratto compreso dall'intersezione con Via della Fontana all'intersezione con Via Casilina), Via di Valle Fredda (tratto compreso dall'intersezione con il Parco Monumentale di Valle Fredda sino al civico 52) **per il giorno 06/07/2025 dalle ore 09,15 alle ore 11,30 circa e comunque fino al passaggio dei ciclisti;**
- Via di Valle Fredda dal civico 34 fino all'intersezione con Via dei Casali (lato Stazione FS), Via dei Casali (dal civico 1 all'intersezione con Via Europa e dal civico 1 all'intersezione con Via di Valle Fredda civico 34), Via di Colle Morello **per il giorno 06/07/2025 dalle ore 09,15 alle ore 13,00 circa e comunque fino al passaggio dei ciclisti.**

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli altri organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale indicati dagli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;

L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica la cui efficacia è subordinata;

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del codice della Strada.

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente